II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 25 gennaio 2010

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria di un accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013)

(2010/195/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 165, paragrafo 4, e l'articolo 166, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1) La decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013 [1], in particolare l'articolo 5, dispone che tale programma è aperto alla partecipazione della Confederazione svizzera, con riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

(2) La decisione n. 1720/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, che istituisce un programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente per il periodo 2007-2013 [2], in particolare l'articolo 7, dispone che tale programma è aperto alla partecipazione della Confederazione svizzera, con riserva della conclusione di un accordo bilaterale con questo paese.

(3) Il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare, a nome dell'Unione europea, un accordo che consenta alla Confederazione svizzera di partecipare ai programmi in questione.

(4) I negoziati si sono conclusi il 6 agosto 2009 con la sigla di un progetto di accordo.

(5) L'articolo 5 dell'accordo prevede l'applicazione provvisoria di detto progetto di accordo in attesa dell'espletamento delle procedure di ratifica o di conclusione.

(6) È opportuno firmare l'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l'accordo tra l'Unione europea e la Confederazione svizzera, che stabilisce le modalità e le condizioni di partecipazione della Confederazione svizzera al programma «Gioventù in azione» e al programma d'azione nel campo dell'apprendimento permanente (2007-2013) («l'accordo»), sotto riserva della sua conclusione ad una data successiva.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

L'accordo si applica a titolo provvisorio per le attività finanziate con il bilancio generale dell'Unione europea per l'esercizio successivo alla firma, non prima del bilancio dell'esercizio 2011.

Articolo 3

In caso di cessazione dell'applicazione provvisoria dell'accordo, la Commissione è autorizzata a regolare con la Svizzera le conseguenze di tale cessazione, in conformità all'articolo 5 dell'accordo.

[1] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 30.
[2] GU L 327 del 24.11.2006, pag. 45.

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 25 gennaio 2010.

Per il Consiglio
Il presidente
M. Á. MORATINOS